

C O M U N E D I M O N D A V I O
(Provincia di Pesaro e Urbino)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
TRASPORTO PROMISCOUO DEGLI ALUNNI
DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DEI
VIAGGIATORI ORDINARI, AI SENSI DELLA
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 465
DEL 01.03.1999

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 07.05.2002

ART. 1

Scopo del presente regolamento è il miglioramento del trasporto degli studenti e dei viaggiatori ordinari di questo comune impiegando minori risorse in termini di costi in conto capitale e in termini di costo di esercizio, assicurando ai giovani di raggiungere la scuola più agevolmente e con minori disagi e contemporaneamente di consentire a tutta la cittadinanza di usufruire di un maggior collegamento fra il capoluogo e le frazioni e le varie località a seconda dei servizi necessari, nonché di partecipare ad iniziative sociali e culturali.

ART. 2

- A. L'Amministrazione comunale esercita il servizio di trasporto mediante l'adozione delle seguenti forme:
- a) Gestione diretta con propri dipendenti e veicoli di proprietà dell'Ente.
 - b) affidamento della gestione del servizio di trasporto mediante stipula di contratto di servizio con imprese pubbliche o private attraverso la cessione in uso dei propri autobus.
- B. gli autobus di proprietà comunale e quelli già adibiti al trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo possono essere utilizzati per i servizi nell'ambito comunale come segue:
- Trasporto promiscuo degli studenti e dei cittadini lungo i tragitti già quotidianamente percorsi per il solo trasporto scolastico in zone e/o orari non serviti da autobus di linea;
 - Trasporto promiscuo di collegamento tra il capoluogo del Comune e le sue frazioni e ritorno per percorsi ed orari non serviti da autobus in servizio di linea.
- C. I mezzi adibiti al trasporto promiscuo possono essere impiegati per iniziative sociali come terme, vacanze montane e marine, ed a carattere culturale per raggiungere mostre, musei, teatri e cinema, nonché trasporto di disabili dalle loro abitazioni ai centri sociali.
- D. L'amministrazione Comunale al fine di facilitare la mobilità dei cittadini nell'area comunale che è a bassa densità abitativa ed a domanda debole, per impiegare minori risorse ha organizzato una rete di trasporto in cui impiegare i propri veicoli per realizzare il servizio a chiamata che si effettua soltanto dietro richiesta.
- E. Il servizio di trasporto promiscuo ed a chiamata può interessare anche il territorio di più comuni purché venga regolato da apposita convenzione tra i Comuni medesimi.

ART. 3

L'Amministrazione quindi potrà usufruire di tutte le possibilità offerte dal comma 3 lettera d della delibera Regionale n. 465/99.

ART. 4

Essendo il servizio di trasporto prestato ai sensi della sopra citata normativa rivolto a categorie diverse di utenti, si stabilisce che per il trasporto degli studenti della scuola dell'obbligo durante l'intero anno scolastico continueranno ad applicarsi le tariffe indicate in sede di bilancio di previsione e le stesse modalità di pagamento previste dalla normativa di riferimento. Per quanto riguarda il trasporto dei viaggiatori ordinari si applicheranno le tariffe regionali in vigore e le normative di riferimento. Saranno applicati sconti con delibere del consiglio per i cittadini ultrasessantacinquenni e per disabili.

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRASPORTO PROMISCOU DEGLI ALUNNI
DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DEI VIAGGIATORI ORDINARI, AI SENSI
DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 465 DEL 01.03.1999**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE - ENTRATA IN VIGORE

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 07.05.2002, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato il regolamento comunale per il trasporto promiscuo degli alunni della scuola dell'obbligo e dei viaggiatori ordinari, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 465 del 01.03.1999;

VISTO il registro delle pubblicazioni;

CERTIFICA

- che il "Regolamento comunale per il trasporto promiscuo degli alunni della scuola dell'obbligo e dei viaggiatori ordinari, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 465 del 01.03.1999" approvato con la succitata deliberazione n. 47/2002 è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Mondavio per 15 giorni consecutivi, dal 21.05.2002 al 05.06.2002 al n. 149 di Rep., ed entra in vigore dopo tale pubblicazione.

Mondavio lì, 06.06.2002

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Claudio Fazi)